



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 19007 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2024, svoltasi con modalità cartolare, e vertente

T R A

SBARRA Luigi, in proprio e quale Segretario Generale Aggiunto di CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, RAGAZZINI Piero, in proprio e quale Segretario Generale di FNP (Federazione Nazionale Pensionati) CISL, FURLAN Annamaria, quale Segretario Generale di CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pietro da Cortona, n. 8, presso lo studio dell'Avv.to Maurizio D'Angelo

Attori

E

GRAZIANI Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 119, presso lo studio dell'Avv.to Francesco Massimo Candreva

Convenuto

OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, legali rappresentanti del sindacato confederale italiano e i primi due anche in proprio, hanno convenuto in giudizio Giovanni Graziani, quale autore e gestore del blog denominato "il9marzo" su www.il9marzo.it, chiedendo il risarcimento del danno in relazione alla pubblicazione su di esso di tre post dal contenuto asseritamente diffamatorio, precisamente del 27.4.2020, dal titolo "Guidando contromano", del 9.7.2020, dal titolo "Luglio col bene che ti voglio" e del 14.7.2020, dal titolo "Ne va della credibilità della Cisl".

In particolare, dopo aver riportato stralci dei post in contestazione ed alcuni commenti di utenti ad essi relativi, hanno lamentato la mancanza di utilità sociale di quelli del 27.4.2020 e del 9.7.2020, ritenuti privi di attualità e mero pretesto per richiamare vicende risalenti a cinque anni precedenti, in contrasto con il diritto all'oblio, la falsità della notizia relativa ai fatti descritti nel post del 9.7.2020, nonché, e soprattutto, la mancanza di continenza espositiva dei medesimi e dei contenuti infamanti postati da terzi, mai rimossi e dai quali il convenuto, gestore del blog, non aveva affatto preso le distanze, né limitato gli effetti.

Con le note di trattazione scritta del 10.9.2021 per l'udienza cartolare del 15.9.2021 gli attori hanno esteso le domande formulate nell'atto introduttivo per i post del 2020, anche in punto di condanna alla rimozione delle relative pagine web, ad ulteriori post pubblicati sul medesimo sito il9marzo.it successivamente alla notifica dell'atto introduttivo, anch'essi riconducibili al convenuto e ritenuti offensivi e diffamatori (precisamente, l'8.4.2021 in <https://www.il9marzo.it/?p=8213>; il 20 giugno 2021 in <https://www.il9marzo.it/?p=8307>; il 21 giugno 2021 in <https://www.il9marzo.it/?p=8317> ed il 26 giugno 2021 in <https://www.il9marzo.it/?p=8331>).



Hanno concluso chiedendo, previo accertamento del carattere diffamatorio dei post apparsi sul menzionato blog e del conseguente danno all'immagine, reputazione, identità personale e professionale, oltrechè all'onore, alla dignità e al decoro, di inibire al convenuto l'ulteriore pubblicazione di post dai contenuti offensivi e diffamatori, di condannarlo al risarcimento dei danni (non patrimoniali) subiti, nella misura di euro 100.000,00 ciascuno, di ordinare la rimozione delle pagine web contenenti i post del 2020 (<http://www.il9marzo.it/?p=13084>; <http://www.il9marzo.it/?p=13033>; <http://www.il9marzo.it/?p=13089>, nonché quelli successivi di cui alle note di trattazione scritta del 10.9.2021), nonché del logo CISL contenuto nella parte in alto a destra del sito internet www.il9marzo.it, con condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 1.000,00 ex art. 614 bis cpc per ogni futura violazione del divieto di pubblicazione ed ogni giorno di ritardo nell'adempimento della rimozione, oltre alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale.

Parte convenuta si è tempestivamente costituita il 21.7.2021 per l'udienza (differita) del 15.9.2021 chiedendo nel merito il rigetto dell'avversa domanda e comunque eccependo in via pregiudiziale/preliminare la sua improcedibilità per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, il difetto di procura alle liti e dello *ius postulandi* (essendo stata la procura conferita in data 28 giugno 2019 e quindi in epoca di anteriore alla pubblicazione dei "post" del 2020), la carenza dei poteri di rappresentanza della FNP CISL (Federazione Nazionale Pensionati) in capo a Piero Ragazzini al momento del conferimento della procura ed il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque la propria estraneità rispetto ai "post" per cui è causa (nel caso del post "Ne va della credibilità della Cisl", l'intervento è addirittura firmato esplicitamente da altra persona), nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni pretesa relativa ai post del 2015.

Nel merito, in via subordinata, ha comunque affermato, in relazione a tutti i post in contestazione (con esclusione di quelli successivi all'introduzione del giudizio, ritenuti domanda nuova e relativamente ai quali ha dichiarato di non accettare il contraddittorio), l'esistenza della scriminante del diritto di critica, espressione della più generale libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata, per essere il pensiero critico in essi contenuto sempre stato manifestato nell'ambito dei parametri di elaborazione giurisprudenziale della verità della notizia, della continenza espositiva e dell'interesse pubblico, il tutto in un contesto di una polemica di natura tipicamente sindacale, nonché – specificamente - dell'esimente del diritto di critica sindacale che, nella specie, non è mai trascesa in aggressione alla sfera morale penalmente protetta della controparte.

In ordine al dedotto indebito utilizzo da parte convenuta del logo della CISL, del quale è domandata la rimozione, ha evidenziato che nel "blog" denominato 'il9marzo' (www.il9marzo.it) non compare affatto il logo della CISL, come si può facilmente verificare paragonando quello pubblicato sul "blog" con quello che la stessa confederazione esibisce sul proprio sito all'indirizzo <https://www.cisl.it/wp-content/uploads/2021/01/cisl-web-980x371.png> e che il logo che appare sul "blog" 'il9marzo' consiste in due parti: l'immagine risulta essere la riproduzione della tessera di adesione alla Cisl del 1951, anno del primo tesseramento, mentre il motto "*per l'autogoverno delle categorie*" riprende uno dei principi affermati nel "*Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche*" del 1950, che costituisce il Preambolo allo Statuto della Cisl (in particolare il punto II). Ha quindi chiesto il rigetto anche di tale domanda.

Dichiarata l'improcedibilità per il mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, disposta la rinnovazione/regolarizzazione della procura di parte attrice ex art. 182 cpc e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, cpc, i procuratori, stante la natura documentale della causa e l'assenza di istanze istruttorie delle parti, hanno precisato le conclusioni all'udienza del 17 gennaio 2024, svoltesi con modalità cartolare, con termini di legge per scritti conclusivi.



In via pregiudiziale, l'odierno giudizio è procedibile a seguito del regolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 (che prevede il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità; cfr., provvedimento del 15.9.2021 e documentazione depositata da parte attrice il 18.3.2022) e dell'intervenuta regolarizzazione della procura da parte degli attori, a seguito del provvedimento ex art. 182 cpc del 25.3.2022, nel quale è stata disposta, in accoglimento dell'eccezione del convenuto, la regolarizzazione/rinnovazione entro il termine perentorio indicato, in modo che risultasse "rilasciata in epoca successiva a tutti i post oggetto dell'atto introduttivo", dal momento che era originariamente conferita nel giugno del 2019 e dunque in epoca precedente rispetto ai post del 2020, con iscrizione a ruolo del procedimento nel marzo del 2021.

Non appaiono condivisibili le doglianze del convenuto all'esito del deposito delle "procure in rinnovazione" in data 14.9.2022, entro il termine perentorio del 15.9.2022. Deduce il medesimo convenuto che esse, pur depositate nel concesso termine, non sarebbero conformi al disposto dell'art. 83 cpc, in quanto non conferite con atto pubblico né con scrittura privata autenticata (primo comma), né con autentica del difensore nei casi in cui ciò è consentito (secondo comma), in quanto rilasciate "su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale" non "congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici" (ossia all'atto di citazione, ma ad una semplice nota di deposito telematica).

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità in fattispecie relativa a congiunzione materiale ma applicabile anche al caso in esame quanto alla *ratio* della congiunzione, "*il requisito della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto a cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta*" (cfr., Cass., n. 336/2012; Cass., n. 12332/2009; Cass., SS.UU., n. 13666/2002). Applicando il condivisibile orientamento giurisprudenziale sopra menzionato deve ritenersi che nel caso di specie sussista una ragionevole certezza in ordine alla provenienza da parte attrice del potere di rappresentanza conferito al difensore ed alla riferibilità delle procure rinnovate al presente giudizio, espressamente menzionato nelle medesime ed allegate a nota di deposito telematica del 14.9.2022, considerato peraltro che l'elenco contenuto nel secondo comma del citato art. 83 cpc non deve ritenersi tassativo e risultando quindi le procure rinnovate munite di adeguata autentica di firma da parte del difensore costituito.

Non merita accoglimento nemmeno l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del convenuto, ben potendo al medesimo essere riconducibili i post in questione, alla luce degli elementi indiziari che seguono e nonostante la contestazione del convenuto stesso. Premesso che i post oggetto di esame sono anonimi e che in via preliminare il Graziani eccepisce la propria estraneità ai loro contenuti, questi appaiono, tuttavia, al medesimo riferibili, il quale risulta, dallo stesso blog, uno degli "animatori", nonché uno dei quattro "sostenitori" del ricorso ex art. 700 cpc del 2015, con udienza fissata proprio per il 9 marzo di tale anno e che in vista di tale occasione lo hanno creato; a destra di ogni post allegato, infatti, tanto di quelli del 2015, quanto di quelli del 2020, è scritta la *mission* del blog, rispondente alla domanda "CHI SIAMO", ove in risposta si legge "persone che credono all'autogoverno delle categorie come principio all'origine dell'essere Cisl. E che per questo hanno sostenuto il ricorso presentato contro il commissariamento della Fai, discusso a partire dal 9 marzo 2015 al Tribunale di Roma"; è, del resto, in proposito, documentalmente provato che i ricorrenti in quel procedimento cautelare erano quattro, tra cui l'odierno convenuto, e dunque il "chi siamo" appare riferito anche allo stesso; a conferma di ciò, risulta, inoltre, da un successivo post dell'8.4.2021 (non oggetto di esame nel merito per le ragioni di seguito indicate) che "*Nella causa intentata dal trio Lescano Furlan-Sbarra-Ragazzini contro questo blog (destinatario è il signor Giovanni Graziani, ma noi siamo un gruppo solidale, e*



l'attacco contro uno di noi è un attacco a ciascuno di noi) si chiede, fra l'altro la rimozione (praticamente la censura) di tre post che abbiamo pubblicato nel 2020 e che attualmente non sono raggiungibili a causa dei danni che l'incendio al centro dell'Ovh a Strasburgo ha provocato al server" e che "Questi post, non raggiungibili al momento, li ripubblichiamo e li rivendichiamo. E quando il signor Giovanni Graziani li difenderà in Tribunale saremo tutti con lui. Sia per quel che c'è scritto, sia per difendere il diritto ad avere un pensiero ed esprimerlo". Ed ancora, parte del post del 7.9.2021 (anch'esso non esaminabile nel merito nel presente giudizio, ma rilevante ai presenti fini) è del seguente tenore: *"A quel che ci risulta, gli avvocati di Via Po 21 hanno lasciato in pace Report. Ma poi se la sono presa con il 9 marzo, nella persona del signor Giovanni Graziani, uno degli animatori del nostro gruppo e dei promotori del ricorso contro l'illegittimo commissariamento della Fai".* A ben vedere, appare, dunque, incontestabile il riferimento al Graziani quale autore (o almeno co-autore) dei post in esame e risulta irrilevante che l'atto di citazione faccia riferimento al plurale agli "autori" dei post, apparendo insindacabile e rimessa alla libera scelta degli attori la volontà di citare in giudizio uno solo di essi, ossia proprio l'odierno convenuto; questo, ancor più, alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale che - dopo aver definito il blog quale "diario virtuale, pubblicato su internet e periodicamente aggiornato dall'autore del sito, ove vengono pubblicati interventi dialoganti dei lettori, diretti ad esporre commenti e riflessioni e generalmente correlati agli interventi del blogger" - contempla la responsabilità concorsuale dell'autore del blog per successivi interventi in risposta ai commenti da altri inseriti "con interventi polemici e a volte offensivi, diretti a fomentare il dibattito" stigmatizzando la stessa omessa cancellazione dei "post diffamatori inseriti da terzi", senza prendere le distanze e "continuando a mantenerli fruibili dal pubblico" (cfr., Cass., n. 2929/2019; ed inoltre si veda Cass., n. 12546/2018, secondo la quale "In tema di diffamazione, il "blogger" risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori"; nello stesso senso, cfr., Cass., n. 24818/2023). Se, infatti, il blogger è responsabile anche delle affermazioni di terzi sul blog, ove non ne prenda le distanze o non le rimuova, è chiaro che a maggior ragione è irrilevante, in caso di più blogger, da quale di loro provengano nello specifico i post, in quanto ciascuno di essi, anche se scritto da terzi estranei, è riferibile a tutti i gestori, compreso il Graziani.

Ciò posto relativamente alla legittimazione del convenuto, non occorre procedere all'esame dell'eccezione preliminare di prescrizione del vantato credito risarcitorio per i post del 2015, considerato che essi, anche se costituiscono la premessa di quelli del 2020 oggetto di causa, non risultano menzionati nelle conclusioni (che richiamano i soli tre link ai post del 2020), in particolare nella domanda di rimozione, né avverso i medesimi sono formulate specifiche doglianze nella parte sub a), b) e c) delle considerazioni in diritto di cui all'atto di citazione, rispettivamente relative alla ritenuta carenza di interesse pubblico, verità e continenza espositiva. Infatti, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, gli stessi attori precisano che " ... al netto delle pretestuose deduzioni avversarie l'effettiva materia del contendere esula dai "post" risalenti al 2015 su cui l'eccezione di prescrizione si fonda, non potendo sfuggire che i riferimenti alla nascita del blog "il9marzo.it" contenuti nell'atto di citazione hanno il mero compito di premettere le vicissitudini dei contendenti; del resto il corretto perimetro delle domande attoree è stato compiutamente disegnato nelle relative conclusioni, peraltro trascritte, con le integrazioni ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 1, in calce al presente atto".

Oggetto di indagine nel merito devono quindi essere esclusivamente i tre post del 2020 di cui all'atto introduttivo (uno di aprile e due di luglio), con esclusione invece dei post successivi dell'aprile e giugno 2021 cui è stata estesa la domanda fin dalle note di trattazione scritta del 10.9.2021, in quanto successivi alla notifica atto di citazione e da



considerarsi oggetto di domanda nuova e non mera precisazione/modifica della domanda consentita entro il primo termine ex art. 183, sesto comma, cpc, tanto che nella seconda memoria ex art. 183 cpc la controparte non ha accettato il contraddittorio sui medesimi, in quanto ritenuti introduttivi – condivisibilmente - di nuovi temi di indagine ed ulteriore richiesta di rimozione.

Nel merito, così delineato il tema di indagine, il contesto generale nel quale devono essere inseriti i tre post del 2020 trae origine dal commissariamento del Fai Cisl Nazionale (Federazione Agricola Alimentare Ambientale) da parte della Cisl Confederale per la riscontrata violazione delle norme statutarie e regolamentari da parte della dirigenza, con nomina quale commissario dell'attore Luigi Sbarra con delibera del 31.10.2014, delibera avverso la quale è stato introdotto il 23.1.2015 presso il tribunale adito ricorso ex art. 700 cpc (con successivo reclamo) da quattro ricorrenti tra cui l'odierno convenuto quale ex presidente del collegio dei probiviri del Fai, uno degli organi direttivi oggetto di scioglimento, con fissazione di udienza per la trattazione dell'istanza cautelare per il 9 marzo del 2015. Contestualmente a tale vicenda ed all'instaurazione del relativo giudizio cautelare risulta costituito il blog sul quale sono pubblicati i post oggetto di esame ed anche quelli precedenti del 2015 che, per come evidenziato dagli stessi attori, ne costituiscono la premessa, il quale nasce con il dichiarato intento di manifestare aperto dissenso rispetto all'operato della Cisl, come evincibile da tutti i post ed i commenti sul medesimo apparsi in questi anni dalla sua creazione, il tutto espresso dalla struttura grafica del blog, il quale sulla colonna di destra riporta, oltre al sopra menzionato "chi siamo", anche l'immagine fotografica di Fausto Scandola, con sotto scritto "grazie, Fausto", presente a margine di tutti i post, proprio ad evocare il ricordo del sindacalista che nello stesso periodo aveva diffuso il dossier sui maxi stipendi dei dirigenti della Cisl.

Per un corretto esame del caso di specie, atteso che tutte le doglianze attoree e le difese dei convenuti toccano i temi dei diritti di cronaca e soprattutto di critica, sembra opportuno ricordare, prima di procedere all'esame dei singoli brani, i seguenti principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione nella materia, al fine di valutare se la cronaca e (in particolare) la critica siano nella specie rimaste contenute nei limiti della legittimità ovvero li abbiano superati; principi ai quale il decidente si atterrà, pienamente condividendoli.

Anzitutto, va ricordato che quando determinati passaggi di articoli giornalistici contengano nel contempo l'esposizione di fatti e valutazioni critiche o interpretazioni di essi (cioè opinioni), prima condizione per il legittimo esercizio di tali diritti è data dalla verità e completezza dei fatti stessi (Cass. civ. 25 agosto 2014, n. 18174) nel nucleo essenziale dell'informazione (Cass. civ. 4 settembre 2013 n.14822), potendosi tollerare inesattezze irrilevanti in ordine a particolari di scarso rilievo (Cass., civ. 18 ottobre 2005, n. 20140). E' poi necessario che il giornalista indichi le fonti da cui ha appreso i fatti e che ne abbia verificato puntualmente l'attendibilità (Cass. civ., 23 luglio 2003, n. 11455).

Il giudizio critico, dunque, per rimanere nei limiti della liceità deve trarre spunto dalla realtà oggettiva e quindi da fatti realmente accaduti.

E' pur vero che, nell'esercizio del diritto di critica è necessario il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta (ed in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dilleggio e di mistificazione), ma è innegabile altresì che in tal caso l'onere del rispetto della verità sia più attenuato rispetto all'ipotesi di mera cronaca giornalistica, atteso che "la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo" (Cass. Pen., n. 43403 del 18.6.2009). La critica è infatti, per sé stessa, espressione di un'opinione, che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva e che comunque non ha nulla a che vedere col diritto di cronaca. La critica non può che essere soggettiva e quindi non può che corrispondere al



punto di vista di chi la manifesta. Infatti, “Il diritto di critica non è soggetto a un giudizio di verità per l’opinabilità intrinseca ad ogni giudizio individuale, che esprime convincimenti, valori, credenze necessariamente differenti tra individui nei vari gruppi sociali” (Cass. pen., sez. V., 8 maggio 1998, n. 6584).

Quale secondo requisito è indispensabile che le espressioni e le frasi utilizzate dal giornalista abbiano il carattere della continenza espressiva, senza trascendere in contumelie o in affermazioni ingiuriose o in attacchi gratuitamente offensivi o inutilmente denigratori, ovvero espressioni volte a colpire la figura morale della persona criticata (Cass. civ. 20 gennaio 2015 n. 839): anche se, entro tali confini, la critica consente l’utilizzo di un linguaggio di volta in volta definito graffiante o colorito (Cass. civ., 27 gennaio 2015, n. 1434; Cass. civ., 20 gennaio 2015, n. 839).

Ed in particolare, la critica politica, analogamente a quella sindacale, quale in definitiva quella che viene in considerazione nel caso di specie, permette il ricorso a toni aspri, pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente usati tra privati (Cass. civ., 23 febbraio 2010, n. 4325). Con specifico riferimento al caso di specie, *“la critica in materia sindacale - che nasce da un gruppo di professionisti o di lavoratori della stessa categoria, o anche da uno solo di essi, ed ha per oggetto un argomento di carattere corporativo, attinente cioè agli scopi ed interessi della categoria - può assumere talora anche caratterizzazioni esagerate o aggressive, esplicandosi con l’uso di toni oggettivamente aspri e polemici, senza che possa così essere interessata la sfera penale, salvo il limite all’esercizio di tale diritto che deve ritenersi superato allorché l’agente miri a colpire l’altrui dignità morale, trascendendo nel campo dell’aggressione alla sfera morale penalmente protetta”* (Cass. Pen. 6/8/2009, n° 32180).

L’ulteriore requisito che la critica – che deve comunque essere motivata dovendo esprimere un dissenso ragionato su opinioni o comportamenti del soggetto preso di mira (Cass. civ., 26 maggio 2008, n. 12420) – deve possedere per essere considerata legittima è l’interesse pubblico non solo a conoscere determinati fatti ma anche quella determinata esposizione dei fatti, cioè quel tipo di interpretazione o di valutazione di essi, ovvero quella opinione dell’autore del brano (Cass., civ. 27 gennaio 2015, n. 1434; Cass. civ., 7 gennaio 2009, n. 25) che, proprio perché opinione personale, non può essere assoggettata a un giudizio di verità né può pretendersi obiettiva (Cass. civ., 20 giugno 2013, n. 15443). In sostanza, sotto l’aspetto dell’interesse pubblico, il giudizio su un brano ai fini di stabilire se siano stati rispettati i parametri della legittima critica consiste in un bilanciamento dell’interesse alla reputazione con quello della libera manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost., il quale ultimo, ove sussistano gli evidenziati parametri, deve prevalere sul primo (Cass. civ. 20 giugno 2013, n. 15443; Cass. civ., 22 marzo 2012, n. 4545).

Da ultimo, deve essere ricordato che la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo definito la satira come manifestazione del pensiero con la quale si esprime – sia pure servendosi del paradosso, della metafora, della caricatura e della dissacrazione – un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira, dei quali si evidenzia la valenza negativa: essa perciò non può sottrarsi dal perseguimento di uno scopo correttivo – dal punto di vista dell’autore dello scritto – e quindi di una funzione sociale (o politica). E’ vero che il diritto di satira non è soggetto al requisito della verità dei fatti narrati, ed è anche vero che il requisito della continenza espressiva subisce una deroga poiché la satira tollera un linguaggio sarcastico, corrosivo, forte e impietoso. Tuttavia, non deve mai perdersi di vista che essa non può risolversi in un’aggressione gratuita e distruttiva della reputazione o dell’onore della persona (Cass. civ., 17 settembre 2013, n. 21235; Cass. civ., 4 settembre 2012, n. 14822; Cass. civ., 20 novembre 2008, n. 28411; Cass. pen., 5 novembre 2014, n. 5695).

Ebbene, delineato come sopra l’ambito di indagine ai soli tre post menzionati nell’atto introduttivo dell’aprile/luglio 2020 e considerati il descritto contesto generale, nonché i principi e le condizioni che consentono il legittimo esercizio del diritto di critica, occorre premettere, ulteriormente, che l’esame deve essere svolto sulla base delle censure mosse da



parte attrice riguardo ad essi per come specificamente indicato nei punti sub a), b) e c) dell'atto introduttivo (parte in diritto, esposta successivamente a "considerato", da pag. 18 a pag. 20 della citazione), in termini di asserita carenza di interesse pubblico, verità e continenza delle espressioni contenute nei post e non in generale sull'intero contenuto dei post, pur testualmente riportato in citazione nella premessa in fatto (esposta successivamente a "premessato") senza precisa indicazione dei profili di asserita illiceità.

In particolare, dall'atto introduttivo si evince che i post del 9.7.2020 e del 27.4.2020 difettano, ad avviso degli attori, del requisito dell'utilità sociale dell'informazione, che il primo manca altresì del presupposto della verità della notizia e che tutti e tre risultano carenti sotto il profilo della continenza espositiva.

A fronte di simili contestazioni, ritiene invece il giudicante che nella specie sussistano i presupposti della scriminante del diritto di critica, costituzionalmente tutelato ed espressione della libertà di manifestazione del pensiero, in quanto i contenuti in esame appaiono conformi ai sopra menzionati limiti di elaborazione giurisprudenziale. I post del 2020 appaiono infatti tutti riconducibili alla critica (sindacale), come di seguito analiticamente esposto, la quale, per sua natura, è sempre espressione di giudizio, pur muovendo da un nucleo essenziale di realtà che deve costituirne lo spunto. Del resto, l'essenza della critica sindacale va rinvenuta proprio nel giudizio relativo all'operato dei suoi vertici, specie se tutte le parti in causa ricoprono/hanno ricoperto cariche statutarie nell'ambito di strutture facenti capo alla Cisl ed hanno poi intrapreso strade diverse, conflittuali e polemiche, a seguito della frattura rappresentata dal commissariamento del Fai.

Il post del 27.4.2020 dal titolo "Guidando contromano", dal seguente tenore:

"Un nostro lettore ci scrive chiedendoci un commento su di una notizia un po' vecchia ma non per questo meno importante, cioè l'elezione del Ragazzini Piero alla guida della Fnp al posto di Gigi "pensionedoro" Bonfanti. E ci allega il file del numero di "Contromano", la rivista patinata della Federazione dei pensionati (che chissà quanto costa stamparla e spedirla in centinaia di migliaia di copie) con il discorso di presentazione del neo segretario [che potete leggere a questo link](#) (ma solo se ne avete proprio voglia: a farvela passare basti dirvi che dopo poche righe Gigi "pensionedoro", il dottor Sbarra dell'Anas e la signora della pulizia in Via Po 21 sono definiti dei "giganti sindacali" ...).

In questo discorso "contromano" rispetto alla realtà e al buon senso, il Ragazzini Piero esordisce dicendo, più o meno: quando ho cominciato a lavorare in un'azienda metalmeccanica era il 1977, e mai avrei immaginato di arrivare ad un incarico così importante come quello di segretario generale dei pensionati della Cisl.

Certo, nel 1977 era difficile che un giovane sano di mente, e non ancora contromano rispetto al buon senso, potesse cominciare a lavorare pensando di avere come obiettivo il posto di capo dei pensionati. Di solito a quell'età si hanno altre idee, e tanto più in quegli anni, tipo la giustizia, la pace, la solidarietà. O, per i più egoisti, la carriera sul lavoro. Non la pensione e la carriera in un'organizzazione, la Fnp, che allora non aveva ancora assunto il peso innaturale di oggi fino ad alterare gli equilibri interni alla confederazione e pregiudicarne la libertà di movimento.

Poi il tempo passa e si cambia, e così deve essere successo al nostro eroe, che ha cambiato lavoro più volte, visto che dal lavoro in produzione è passato al distacco sindacale, e dalla fabbrica è passato al posto fisso presso il comune di Forlì per avere il distacco retribuito con legge 564 (che ha i suoi vantaggi forse anche per la pensione; quindi ci pensava già allora...). Poi, sempre contromano, nella Cisl è arrivato a tenere la cassa della segreteria generale per conto di due segretari generali, quelli della foto dell'abbraccio...

... e ad avere un bello stipendio superiore alle indicazioni del regolamento, tanto da essere denunciato per questo da Fausto Scandola ...

... e ora arriva sulla poltrona di numero uno della Fnp ancora tiepida per il calore delle prestigiose chiappe del suo predecessore (che è stato il regista di tante cose accadute nella Cisl negli ultimi anni, molte delle quali forse non le sapremo mai).

A tanto è arrivato guidando sempre contromano rispetto all'idea di sindacato che avrebbe dovuto avere, e forse all'epoca aveva, un giovane che nel 1977 entrava a lavorare per la prima volta.

Oggi quel ragazzo è diventato un Ragazzini Piero che ci ricorda un po' la vecchia barzelletta del signore di una certa età che imbocca l'autostrada nel senso sbagliato, e quando sente alla radio "Attenzione, sull'autostrada c'è un pazzo che corre contromano" commenta fra sé e sé: "Un pazzo? Oggi mi sembrano tutti pazzi!".

Con la differenza che il signore della barzelletta era uno e prima o poi l'avranno fermato, alla Fnp invece si danno il cambio alla guida e continuano ad andare in senso contrario rispetto a quello dei sindacati veri che, nel resto del mondo, non ammettono al proprio interno che i pensionati diventino i controllori dell'organizzazione e la loro



federazione sia un punto di passaggio di tanti oscuri intrighi”.

Ad avviso del giudice, il riportato contenuto deve ritenersi esente da censure di diffamatorietà.

Il post ripercorre, in occasione della elezione di Piero Ragazzini quale segretario della FNP CISL che ha di poco preceduto la sua pubblicazione, la carriera lavorativa e sindacale del medesimo, in chiave evidentemente critica ed ironica, assimilandolo all'anziano protagonista della barzelletta ricordata sul finire del testo allo scopo di evidenziare il senso del suo contenuto, ossia quello della ritenuta marcia contromano del neo-eletto, senso racchiuso nello stesso titolo del post.

L'autore del post, infatti, partendo dal discorso pronunciato dal Ragazzini in occasione della sua elezione pubblicato sulla rivista della FNP intitolata, appunto, "Contromano", ripercorre le tappe del suo percorso professionale, ritenuto in chiave critica "contromano" quanto alla realtà e al buon senso, sino ad ottenere l'incarico di segretario della FNP, partendo dal lavoro in produzione come metalmeccanico nel 1977, per passare a dipendente comunale e poi a tesoriere della segreteria generale FNP, giungendo, infine, a diventare il segretario del partito.

L'effettuata ricostruzione critica avviene a seguito dell'elezione del Ragazzini quale segretario FNP del febbraio 2020 e, in tale prospettiva, deve ritenersi del tutto attuale all'epoca della pubblicazione del post di aprile dello stesso anno, risultando assolutamente ingiustificate ed infondate le censure circa il difetto di attualità della notizia e dell'assenza di interesse pubblico, ricondotte da parte attrice al diritto all'oblio; appare, invece, pienamente compatibile con il contesto della recente elezione al vertice della FNP, la riproposizione, in chiave critica, dei passaggi essenziali della carriera del neo eletto, ivi compresa la vicenda della pubblicazione dei suoi estratti previdenziali, pur risalente al 2015, ma comunque di interesse pubblico nel descritto contesto, che parte dal 1977 sino a giungere all'epoca dell'elezione, apice della carriera del Ragazzini. La notizia contenuta nel post, nella parte in cui riporta fatti pregressi, era quindi assolutamente attuale al momento della pubblicazione e giustificata proprio da tale elezione, laddove peraltro già diffusa sul medesimo blog in precedenti post del 2015, menzionati in citazione ma non oggetto di esame in questa sede (con particolare riguardo ad una lettera che il sindacalista Fausto Scandola aveva inviato ai vertici della CISL contenente gli estratti contributivi dei dirigenti del partito, tra cui quelli degli odierni attori, cui era seguita anche una sua denuncia querela dei medesimi per appropriazione indebita, con archiviazione da parte del GIP del Tribunale di Verona del 4.5.2016, in atti, nonché la condanna dei dipendenti INPS che avevano eseguito gli accessi informatici non autorizzati alle posizioni previdenziali dei dirigenti).

La notizia esposta in chiave critica era peraltro, al momento della pubblicazione del post, caratterizzata non solo da interesse pubblico ed attualità, ma anche da verità, considerato che trae origine da fatti realmente accaduti nel 2015 (diffusione dati previdenziali e retributivi vertici CISL da parte dello Scandola, menzionato anche nel post in esame), riproposti al lettore e nuovamente attuali in quanto (criticamente) inseriti nel *curriculum* sindacale del neo-eletto vertice FNP, ritenuto, anche per tale ragione, ironicamente, "contromano" dal convenuto (come il nome della rivista della stessa FNP, dalla quale è chiaramente tratto lo spunto per il titolo e l'intero contenuto del post), proprio per l'elevato tenore dei compensi ricevuti per gli incarichi ricoperti, asseritamente più elevati di quanto consentito dal regolamento dell'organizzazione sindacale stessa.

A tale ultimo riguardo è, quindi, chiaro il tenore di critica sindacale svolta rispetto agli stipendi dei vertici del sindacato, in particolare del Ragazzini, protagonista del post di aprile 2020, senza che l'omessa menzione delle vicende giudiziarie seguite alla lettera di Scandola possa avere rilievo in termini di incompletezza della notizia, atteso che esse appaiono superflue ed irrilevanti nell'ottica menzionata, ossia quella, vera, di riportare gli elevati stipendi percepiti da uno dei suoi dirigenti neo-eletto, in contrasto con gli stessi valori del sindacato di appartenenza (ed a prescindere dai risvolti



penalistici della denuncia per appropriazione indebita e dell'archiviazione, oltre che dell'indebito accesso ai sistemi informatici dell'INPS, con conseguente condanna dei dipendenti Inps che li avevano eseguiti).

Del resto, l'essenza della critica sindacale va rinvenuta proprio nel giudizio relativo alla ritenuta eccessività dei compensi delle figure apicali di associazioni sindacali dalle quali il blog intende prendere le distanze, come da *mission* riportata e sopra citata, specie se l'autore del post è figura, come il convenuto, che ha in passato ricoperto incarichi all'interno della Fai Cisl Nazionale, e in particolare quello di presidente del collegio dei probiviri, struttura oggetto di commissariamento da parte della Cisl confederale nel 2014 (vicenda sottoposta anche all'esame del tribunale adito con procedimento cautelare, definito come in atti).

In questa ricostruzione, il messaggio critico è, infine, esposto con linguaggio continente e pienamente rispondente al parametro di elaborazione giurisprudenziale, per come sopra individuato nell'ambito dell'accesa dialettica politico-sindacale, ivi compresa la definizione dell'attore come persona "contromano rispetto al buonsenso", affatto denigratoria ma pungente in relazione alle esplicitate ragioni di motivato giudizio.

Il post del 9.7.2020 dal titolo "Luglio col bene che ti voglio", dal seguente tenore:

"Questo mese di luglio per la Cisl culminerà il giorno 30 con l'elezione del nuovo segretario dell'Unione di Verona. Cioè del territorio di Fausto Scandola, cioè la città del processo a Riccardo Weiss, l'impiegato dell'Inps accusato di aver visto quel che doveva restare un segreto iniziatico, e dal quale i vertici della Cisl vogliono altri soldi oltre a quelli che già prendono.

Per questo, qualsiasi cosa accada nei giorni precedenti, questo sarà l'appuntamento più simbolico: l'eresia scandoliana, l'attacco più importante al comitato d'affari di questi anni, sarà dichiarata un episodio definitivamente chiuso, ed il pericolo di contagio azzerato. E per questo, da Via Po 21, a celebrare il rito di riconsacrazione si muoverà il dottor Sbarra dell'Anas in persona.

*Sarà lui a dare la benedizione al nuovo segretario, che sarà l'attuale segretario territoriale della Fai. Solo che si tratta sì di una persona che viene dalla Fai, ma non di uno della Fai. Ormai questa federazione è, come fu la Filca per Bonanni, un allevamento di pretoriani fidati del dottor Sbarra dell'Anas da piazzare qua e là nell'organizzazione per avere dirigenti diretti dall'alto. Gente che serve a "riportare nella Cisl", cioè alle dipendenze dirette di Via Po 21, chi voglia fare di testa sua. Altrimenti perché il segretario generale aggiunto della Cisl sarebbe andato ad officiare di persona – con tanto di bacio simbolico, in spregio alle cautele antivirus – un fatto non fondamentale **come l'elezione di un citto d'Arezzo nella segreteria della Fai?** Perché, se non per ribadire che quella federazione è roba sua?*

Anche la Cisl di Verona ora deve essere roba sua, controllata attraverso la Fai; anche questa Unione, per usare il linguaggio sbarriano, doveva essere "riportata nella Cisl", in modo da eliminare, dopo il commissariamento della Fnp veneta, tutti coloro che erano venuti in qualche modo a contatto con il virus della verità raccontata da Fausto Scandola. Una verità che andava al di là delle retribuzioni fuori regolamento, e che diceva di un'organizzazione da cambiare radicalmente se voleva essere sé stessa. "Bisogna combattere, bisogna impegnarsi!"

Il 30 luglio è quindi la data simbolicamente più importante di questo mese di luglio per la Cisl, qualunque cosa accada nelle settimane precedenti, e quale che sia la veste in cui il dottor Sbarra dell'Anas si presenterà nella fatal Verona.

Non è escluso infatti che questo non sindacalista, questo licenziatore di padri di famiglia, questo bugiardo che è andato a testimoniare al processo di Verona contro Weiss dicendo che il 9 marzo ha fatto una campagne di diffamazione contro di lui sui social (questo blog non ha alcun profilo social e parla del dottor Sbarra dell'Anas da prima che fossero rivelati i suoi redditi fuori regolamento), questo dipendente di un ente pubblico per il quale non ha lavorato un sol giorno ma dal quale prende senza motivo parte dei suoi introiti, arrivi a Verona da segretario generale della Cisl. Da ultimo erede di una linea successoria che si apre con Giulio Pastore.

Prima del 30, infatti, ci sarà il 29 luglio. E prima del 29 ci sarà il 13, quando di mattinata Roberto Benaglia – un altro che arriva dalla Fai ma non è della Fai, un bravo contrattualista ma non un grande condottiero politico – verrà messo a capo di una Fim da "riportare nella Cisl", mentre nel pomeriggio si riunirà l'esecutivo della confederazione dove si dovrebbe capire cosa intende fare la signora Anna Maria.

A luglio scadono infatti anche i termini per le candidature alle elezioni regionali, e lei potrebbe puntare, a quanto si dice, ad un posto di poca fatica e buon guadagno a Genova come consigliera regionale, probabilmente d'opposizione.

*Se questa sarà la scelta, una scelta mediocre ma redditizia in linea con il personaggio, il dottor Sbarra dell'Anas avrà un'autostrada libera davanti a sé: per il 29 è già fissato il consiglio generale dove può essere eletto. Per dare continuità alla mediocrità attuale, ma con una dose abbondante **di cazzimma** in più.*

Oppure no, oppure tutte le voci che girano da settimane saranno smentite dai fatti e la signora resterà a Via Po 21.

In un caso o nell'altro, il mese di luglio del 2020 non cambierà la storia del mondo per queste cose".



Prosegue poi, il convenuto come “admin”, nella medesima data, in risposta ad un commento anonimo che invita ad abbassare i toni:

“Infatti non abbiamo alzato i toni, abbiamo scritto quel che scriviamo da cinque anni e con lo stesso tono che usiamo da cinque anni, e cioè:

– che Sbarra ha licenziato Giampiero Bianchi, padre vedovo con tre figlie a carico, con una lettera in cui gli si contestava, al punto 1, di aver osato esultare alla notizia delle dimissioni di Bonanni gridando “La Cisl è libera”;

– che Sbarra ha privato Maurizio Ori del distacco sindacale e, di fatto, del lavoro, senza scrivere alcuna motivazione ma tutti sapevano perché, e cioè per ritorsione dopo che Maurizio aveva chiesto il voto segreto al congresso dell’Ergife, che poi ha bocciato l’annessione della Fai alla Filca;

– che Sbarra tiene ancora nascosta la data di assunzione presso l’Anas ma tutti sanno che è stato assunto mentre era segretario della Cisl in Calabria, e quindi deve delle spiegazioni che non ha mai dato.

A questo abbiamo aggiunto che nel processo di Verona ha parlato davanti al giudice di una campagna social contro di lui a seguito della pubblicazione dei suoi redditi fuori regolamento, citando ad esempio il 9 marzo. Che non ha alcuna attività sui social, e quindi lui è un bugiardo. Peggio, è uno che ha detto il falso davanti ad un giudice, sotto il vincolo della dichiarazione di impegno a dire la verità, per ottenere un danno a Weiss ed un vantaggio per sé, essendosi costituito parte civile e chiesto un risarcimento.

Ma avremmo potuto anche raccontare di quando ha falsificato l’esito dell’elezione di un segretario regionale della Fai dichiarando valida la votazione in mancanza del numero legale per mettere una persona a lui fedele e rimuovere uno dei sette che si erano opposti allo scioglimento della Fai. O avremmo potuto scrivere un’altra volta di quel che c’è sul suo conto nelle carte dell’inchiesta Why not: (“i lavoratori mi rompono le palle...”, parla così un sindacalista vero con una controparte?)

Infine, ma è la cosa più importante, che i fatti denunciati da Scandola fossero veri, e non insussistenti come provi a far credere tu, lo conferma il fatto che Weiss è andato sotto processo per averli (non raccontati, ma) semplicemente presi in visione senza autorizzazione. Né alcun giudice ha dichiarato insussistenti i fatti denunciati da Scandola; il Gip ha ritenuto, sbagliando perché i giudici possono sbagliare, che fossero fatti interni all’organizzazione e non di rilevanza penale.

Tutto questo lo diciamo da anni, e lo ripetiamo ora senza alzare i toni, ma mantenendo quelli che abbiamo usato fin dal primo giorno quando un avvocato, a nome e per conto di Sbarra e della Furlan, ci scrisse di stare attenti a quel che avremmo scritto se non volevamo essere denunciati (se ti interessa, questo è il link <http://www.il9marzo.it/?p=797>).

Di denunce non ne abbiamo avute. Quindi quell’avvocato e chi lo aveva incaricato, voleva spaventarci. Ma non c’è riuscito, e la sua pistola era scarica”.

Anche i riportati contenuti devono ritenersi esenti da censure di diffamatorietà.

Analogamente a quanto rappresentato per il precedente post di aprile, anche quello in commento – compresa la riportata risposta - è pienamente rispondente al parametro dell’interesse pubblico, in termini di attualità, essendo pubblicato su blog contenente notizie in materia sindacale ed in particolare relative al dissenso rispetto all’operato della Cisl, come evincibile dal logo in alto a sinistra, su cui in seguito, e dal “chi siamo” sulla destra della pagina. L’attualità è evidente anche in questo caso in cui il post espone pensieri critici sull’operato dell’attore Sbarra in occasione dell’imminente elezione, programmata per il 30 luglio 2020, del nuovo segretario dell’Unione di Verona, territorio che consente inoltre all’autore del post di ricordare il sindacalista Scandola e la vicenda a quest’ultimo collegata (definita ironicamente “l’eresia scandoliana, l’attacco più importante al comitato d’affari di questi anni, sarà dichiarata un episodio definitivamente chiuso, ed il pericolo di contagio azzerato”, per poi proseguire con l’affermazione della volontà dell’attore di eliminare “tutti coloro che erano venuti in qualche modo a contatto con il virus della verità raccontato da Fausto Scandola”); ancor più evidente è l’attualità del post nel menzionare gli ulteriori, futuri, appuntamenti del luglio 2020, nei quali l’attore Sbarra, prima di giungere a Verona per la “benedizione al nuovo segretario”, sarebbe potuto essere eletto segretario generale della Cisl il giorno 29, data in cui risultava fissato il consiglio generale del secondo sindacato confederale italiano. Nei descritti termini, non può dubitarsi circa l’interesse pubblico del contenuto del post in esame, apparso su blog tematico di interesse in materia sindacale, il quale costituisce l’occasione per il suo autore di riflettere in maniera profondamente critica sul ruolo dello Sbarra all’interno della Cisl, verosimilmente prossimo ad essere eletto segretario generale.



Ciò posto, quanto ai profili di asserita falsità della notizia oggetto del post in esame (delineati a pag. 19 solo in riferimento al solo post del 9.7.2020), anch'essi appaiono interamente infondati, anche in considerazione del sopra menzionato concetto di verità che deve caratterizzare l'esposizione della notizia in chiave critica, specie se trattasi di critica sindacale.

In particolare, devono escludersi profili di falsità delle notizie circa l'imminente copertura degli incarichi apicali all'epoca del post, in quanto è ben chiaro dalle espressioni dubitative utilizzate che i rappresentati possibili cambiamenti ai vertici sindacali sono configurati quale mera ipotesi e senza alcuna certezza, tanto che il mese di luglio si prospettava, all'epoca, proprio per questo molto ricco di interessanti, possibili, novità nel settore, tanto da intitolare il post col richiamo all'inizio del noto brano musicale "Luglio, col bene che ti voglio". Nessuna certezza, dunque, ma solo rappresentazione in chiave critica e ragionata delle possibili coperture delle posizioni apicali all'interno del sindacato. Relativamente, poi, all'asserita falsità del contenuto del post sotto il profilo dell'omesso riferimento all'archiviazione del procedimento avviato a carico degli attori, deve richiamarsi quanto già esposto con riferimento al precedente post di aprile, laddove si è evidenziato che il giudizio critico, diversamente dalla cronaca, trae spunto dal fatto vero per una successiva elaborazione soggettiva; nel caso in esame, l'autore del post ha menzionato la denuncia effettuata dallo Scandola anni prima solo per tracciare un ritratto dei vertici Cisl, in occasione di un possibile rinnovo degli incarichi dirigenziali del sindacato, contesto nel quale il mancato riferimento all'archiviazione delle indagini per appropriazione indebita è del tutto irrilevante, a fronte delle posizioni contributive di tali vertici rese pubbliche già dal 2015 e della finalità perseguita di stigmatizzare la percezione di redditi molto elevati ed in contrasto con le regole e la deontologia del sindacato stesso (a prescindere, quindi, dal compimento del reato, escluso in sede penale).

Nessuna altra contestazione è stata mossa dagli attori circa la falsità della notizia che costituisce lo spunto del giudizio critico contenuto nel post del 9.7.2020 e nella analitica risposta all'anonimo fornita dal convenuto nella medesima data. Anche dal punto di vista della continenza il brano risulta esente da profili di illiceità, in linea con il linguaggio tipico della critica sindacale.

Lo stesso autore del post, in risposta ad un anonimo invito alla moderazione, chiarisce – come sopra riportato - il significato delle proprie precedenti espressioni utilizzate per definire gli attori Sbarra e Furlan (il post del 20.7.2020 non contiene neanche un riferimento al Ragazzini), ridimensionandole, ove inserite nel contesto generale in cui viene criticato l'asserito intento del primo di scegliere dirigenti dell'organizzazione tra le persone di sua fiducia ed a suo piacimento e il ritenuto basso profilo della seconda come dirigente sindacale, considerata più interessata alla carriera politica quale consigliera regionale nelle fila dell'opposizione, vista l'imminente scadenza dei termini per le candidature alle elezioni regionali, piuttosto che, appunto, a quella sindacale presso la Cisl di Roma, nella nota sede di via Po. Ecco allora che le espressioni adoperate per descrivere lo Sbarra assumono, in questa prospettiva profondamente critica del suo modo di svolgere il ruolo di sindacalista, il giusto peso ("questo non sindacalista", "questo licenziatore di padri di famiglia", "questo bugiardo che è andato a testimoniare al processo di Verona", "questo dipendente di un ente pubblico per il quale non ha lavorato un sol giorno ma dal quale prende senza motivo parte dei suoi introiti") e non travalicano il limite della continenza, considerato che esse, nel complesso, non si risolvono in attacco gratuito alla figura morale ed alla dignità dei soggetti criticati, ma configurano piuttosto espressione ragionata, anche aggressiva, di una opposta visione di sindacalista e della Cisl in generale, della quale il blog nel suo complesso risulta essere profonda e motivata espressione.

Il post del 14.7.2020 dal titolo "Ne va della credibilità della Cisl", dal seguente tenore:



“Giuseppe Bianchi, dell’Isril, ha fatto circolare un suo giudizio sulla vicenda Bentivogli e sull’assenza di valutazioni politiche sul significato di questa vicenda dentro alla Cisl.

Ci prendiamo la libertà di pubblicarlo sul nostro blog e facciamo nostro questo autorevole giudizio.

...

Il Sindacato vive di iscritti, di regole democratiche, di classi dirigenti ma anche di reputazione creata da quanti nel passato hanno vissuto una tale esperienza associativa e contribuito a definirne l’identità istituzionale.

Nel caso della Cisl vale la sua connotazione plurale, contenitore di una pluralità di culture spesso in conflitto tra loro nell’alternanza delle maggioranze, tenute insieme dalla continuità condivisa dei suoi valori fondanti.

Difficile registrare rotture traumatiche come quella avvenuta con le recenti dimissioni di Marco Bentivogli da Segretario Generale della Fim non sostenuta da un dibattito interno in grado di segnalare un parallelo avvicendamento di strategie sindacali. Troppo importante il ruolo della Fim per evitare che il silenzio che accompagna tale sostituzione non possa nuocere alla reputazione della Cisl”.

Sebbene il medesimo possa essere riferito all’odierno convenuto alla luce della sopra richiamata giurisprudenza in materia di blog, in quanto peraltro l’autore del post, a nome dello stesso blog, dichiara espressamente di aderire, facendo proprio un pensiero altrui (professor Giuseppe Bianchi, presidente dell’istituto Isril), anche con riguardo a tale ultimo post le censure di parte attrice non appaiono fondate, laddove l’unica contestazione mossa al contenuto del post risulta sotto il profilo del difetto di continenza espositiva e, nello specifico, solo con riguardo alla mancata moderazione riferita ad un successivo commento di anonimo dal seguente tenore: *“Al coniglio mannaro di oggi 11.09 : sorprende che alle 11 tu sia già sveglio. Ma si vede che la notte covi rancori come di giorno. Che tu lo voglia o no, Bentivogli se n’è andato con la schiena dritta e se n’è andato per togliere la Fim dai ricatti dei 40 ladroni. Tu puoi pensarla come ti pare ma non spremerti troppo le meningi a teorizzare su concetti per te troppo ardui come la democrazia. Su essa già pontificano le lingue di legno sparse in tutta Italia al servizio dei ladri di via Po. E non solo al numero civico 21 ma anche alla FNP del Ragazzini alias Bonfanti e a quel Sinedrio delle tenebre dei PPVV. Se tanto ti dolse la dittatura di Bentivogli fai pranzo e cena con la donna delle pulizie e dello stradino. E se ti cale innamorati del ravennate delle cui gesta non solo politiche ancora si parla tra Parma e Piacenza”.*

Invero, il commento è chiara espressione di critica politico-sindacale, si incentra sul modo di intendere il concetto di democrazia ed assume perfino, sul finire, in forma satirica, toni tipici da sonetto (“se tanto ti dolse la dittatura di Bentivogli ... E se ti cale innamorati del ravennate delle cui gesta non solo politiche ancora si parla ...”), non essendo affatto configurabile, dunque, un attacco gratuito ed immotivato, ma un aspro e ragionato intento polemico, tipico del contesto sindacale e perfettamente in linea col tenore complessivo del pensiero manifestato. Anche l’espressione “ladri di via Po. E non solo al numero civico 21 ma anche alla FNP del Ragazzini ...” sembra, in realtà, riconducibile alla vecchia questione, nota alle cronache, della pubblicazione degli estratti contributivi degli odierni attori, attestanti stipendi molto elevati e persino in contrasto col regolamento interno che prevede limiti massimi di reddito per i dirigenti, per come sostenuto dagli animatori del blog, i quali si sono collocati sin dall’origine su posizione di aperta contrapposizione e netto dissenso, nell’ambito di una più ampia vicenda avente, all’epoca, elevata risonanza mediatica (cfr., sul punto, documentazione allegata da parte convenuta in relazione allo scandalo del 2015 sui maxi stipendi dei dirigenti sindacali CISL seguito alla pubblicazione del dossier di Fausto Scandola, con particolare riferimento alle testate giornalistiche nazionali, tra cui “La Repubblica”, “Il Messaggero”, “Il Tempo” ed alle trasmissioni televisive espressione di giornalismo di inchiesta, tra cui “Report” e “Le Iene”). Nonostante l’archiviazione da parte del GIP del tribunale di Verona, col provvedimento in atti del maggio 2016, delle indagini seguite alla denuncia-querela di Scandola per appropriazione indebita (nel provvedimento si legge che l’archiviazione è fondata sul fatto che “il denunciante si duole di come e quanto vengano remunerati i vertici di un sindacato; ma è evidente che ci si trova in ambito di autonomia negoziale di un ente associativo di natura privatistica”), resta infatti il clamore suscitato nell’opinione



pubblica e nei mass media per quei fatti e per gli stipendi denunciati, ritenuti contrastanti, se non con il diritto penale, quantomeno con l'etica sindacale, nonchè il dissenso del convenuto aspramente racchiuso nell'espressione "ladri di Via Po", in tale prospettiva continentale. Il commento in esame risulta, quindi, in linea con le menzionate caratteristiche del rapporto tra le parti e con la descritta dissidenza sindacale, pur senza risolversi in una gratuita aggressione all'onore e alla reputazione del sindacato e dei suoi dirigenti criticati.

In conclusione, non si ritengono sussistenti nella condotta complessiva del convenuto sino ad ora descritta i presupposti per l'esistenza di una diffamazione da parte del blog in questione ai danni degli attori nei tre post del 2020 (e commenti). Posto che il concetto di verità della notizia in relazione alla critica risulta molto più sfumato di quello rigorosamente inteso relativamente alla cronaca e che nella specie esso deve ritenersi nel complesso esistente nel suo nucleo essenziale, per il resto i contenuti asseritamente diffamatori risultano mera accesa esternazione di un ragionato giudizio in materia sindacale, in quanto tale di carattere puramente soggettivo e scriminato dall'esercizio del diritto di critica, laddove le espressioni utilizzate non travalicano il limite della correttezza espositiva; non risulta infatti che la manifestazione del pensiero costituzionalmente protetta come diritto inviolabile della persona (art. 21 Cost.) sia trascesa in contumelie o in affermazioni ingiuriose, nè in attacchi gratuitamente offensivi o inutilmente denigratori, ovvero si sia tradotta in espressioni volte a colpire la figura morale dei destinatari delle critiche o abbia utilizzato un linguaggio incompatibile con i canoni della critica sindacale, pur graffiante e colorito, dai toni aspri, pungenti e incisivi. Tutte le espressioni utilizzate ed oggetto di contestazione risultano, infatti, piena espressione di un aspro – ma pur legittimo – giudizio critico, in quanto tale soggettivo, nei confronti di parte attrice, ampiamente ragionato e motivato nei vari contenuti pubblicati, sulla base di un effettivo appiglio alle reali, complesse e concrete vicende rientranti nella dialettica sindacale e di indubbio interesse pubblico.

Deve essere infine respinta anche la, connessa, domanda relativa al dedotto indebito utilizzo da parte convenuta del logo della CISL, del quale è domandata la rimozione. Invero, devono, sul punto, interamente condividersi, previo esame di quanto richiamato, le difese del convenuto al riguardo, considerato che <<nel blog denominato 'il9marzo' (www.il9marzo.it) non compare affatto il logo della CISL, come si può facilmente verificare paragonando quello pubblicato sul "blog" con quello che la stessa confederazione esibisce sul proprio sito all'indirizzo <https://www.cisl.it/wp-content/uploads/2021/01/cisl-web-980x371.png>. Il logo che appare sul "blog" 'il9marzo' consiste, infatti, di due parti: l'immagine risulta essere la riproduzione della tessera di adesione alla Cisl del 1951, anno del primo tesseramento, mentre il motto "per l'autogoverno delle categorie" riprende uno dei principi affermati nel "Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche" del 1950, che costituisce il Preambolo allo Statuto della Cisl (in particolare il punto II)>>>.

La domanda attrice, alla luce delle considerazioni esposte, deve in conclusione essere integralmente respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla somma richiesta a titolo risarcitorio (300.000,00 euro), valore medio per tutte le fasi.

P.Q.M.

- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, complessivamente liquidate in euro 22.457,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Roma, 25.5.2024.

Il Giudice

Dott.ssa Damiana Colla



Sentenza n. 9161/2024 pubbl. il 29/05/2024

RG n. 19007/2021

Repert. n. 10336/2024 del 29/05/2024

